



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7523 del 2013, proposto da:  
Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s., rappresentata e difesa dagli avv. Rino  
Caiazza e Sergio Fienga, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via  
Ludovisi, 35;

***contro***

Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, rappresentata e difesa  
dall'avv. Paola Serra, con domicilio eletto presso avv. Lorenzo Spangaro  
in Roma, viale Angelico, 54;

***nei confronti di***

Seriana 2000 Società Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa  
dagli avv. Antonio Carullo e Beatrice Belli, con domicilio eletto presso  
avv. Adriano Giuffre' in Roma, via dei Gracchi n. 39;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI- SEZIONE I n.  
00528/2013, resa tra le parti, concernente affidamento servizio supporto

assistenziale reparti delle strutture aziendali Azienda ospedaliera universitaria di Sassari - ris. danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e di Seriana 2000 Società Cooperativa Sociale Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Caiazzo, Fienga, Spangaro su delega dell'avvocato Serra e Belli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Cagliari- Sezione I, con sentenza in data 22 maggio 2013 depositata il 6 luglio 2013, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dalla cooperativa sociale Elleuno s.c.s., con sede in Casale Monferrato (AL), per l'annullamento degli atti di gara relativi all'affidamento quinquennale, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del supporto assistenziale e servizi accessori presso i reparti delle strutture aziendali dell'A.O.U. (Azienda Ospedaliera Universitaria) di Sassari, fino all'aggiudicazione definitiva a favore della Seriana 2000- società cooperativa sociale, prima classificata con p. 99,22, con deliberazione di quell'Azienda n. 788 del 18 dicembre 2012.

Il giudice di primo grado ha disatteso motivatamente e singolarmente le censure rivolte dalla Elleuno, seconda classificata con p. 97,72, già affidataria del servizio, circa la asserita violazione della *lex specialis* e della lettera di invito e quindi nei confronti dei punteggi attribuiti dalla Commissione in ordine ai sotto criteri “organico complessivo previsto per l'erogazione del servizio” e “monte ore totale” (valutazione squadra flessibile, operatori jolly e servizi aggiuntivi), “organizzazione e attivazione del servizio” (elementi innovativi e attivazione nel tempo), “coordinamento di servizio” (reperibilità e disponibilità), “turni e fasi di lavoro” (valutazione della relazione illustrativa all'offerta tecnica della Seriana 2000 e non della ulteriore documentazione tecnica prodotta dalla stessa cooperativa), “piano di formulazione e aggiornamento”, “modalità e sistemi di controllo del personale”.

Inoltre il T.A.R. ha argomentatamente ritenuto infondata la dedotta violazione, in via subordinata, dei principi di imparzialità e di trasparenza a causa delle omesse cautele adottate dalla Commissione a tutela della integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte e in particolare per la mancata verbalizzazione in tal senso e dell'orario di chiusura, sia per alcune sedute riservate destinate alla valutazione delle offerte tecniche sia per la seduta tenuta in via riservata per la verifica degli importi contenuti nelle offerte.

2. La cooperativa sociale Elleuno s.c.s., con atto notificato l'11 ottobre 2013 e depositato il 18 ottobre 2013, ha interposto appello riproponendo sostanzialmente i motivi di primo grado e contestando le specifiche argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, con conseguente istanza risarcitoria in forma specifica (subentro nel servizio) e riserva di

quantificazione del danno.

3.1. La cooperativa sociale Seriana 2000 si è costituita con atto depositato il 6 novembre 2013 e con memoria depositata il 24 dicembre 2013 ha replicato ai motivi dell'appello a sostegno della sentenza impugnata.

3.2. L'A.O.U. di Sassari si è costituita con memoria depositata il 31 dicembre 2013 anch'essa a conferma della legittimità della sentenza e dell'operato della Amministrazione.

Sottolinea in particolare l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui si limita a riproporre le deduzioni di primo grado, e che il servizio ha avuto inizio dal 16 aprile 2013.

4. La causa, all'udienza pubblica del 9 gennaio 2014, è stata trattenuta in decisione.

5. L'appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma, condividendosi le motivate argomentazioni già svolte dal T.A.R. e alle quali ci si richiama anche per esigenze di economia processuale.

In verità il giudice di primo grado ha esaminato partitamente le singole censure dedotte in primo grado che ha disatteso, una per una, con motivazioni puntuali ed esaurienti, immuni quindi da evidenti vizi di illogicità e irrazionalità.

In effetti la Elleuno ha inteso contestare in primo grado e ancora in appello le specifiche valutazioni, di natura tecnico-discrezionale, e i singoli punteggi attribuiti dalla Commissione in ordine ai sottocriteri dianzi elencati, ricorrendo a una operazione di sostituzione di quelle valutazioni e di quei punteggi con i propri giudizi essenzialmente di merito e non tali da superare le determinazioni assunte prima dalla Commissione e poi dall'Amministrazione in sintonia, come sostenuto dal T.A.R., con la

disciplina di gara.

Emerge peraltro che le offerte delle due concorrenti hanno riportato in più voci pressoché gli stessi punteggi, salvo a differenziarsi per il prezzo offerto e i relativi ribassi.

Il Collegio concorda anche con l'infondatezza, ritenuta dal T.A.R., della censura, dedotta in via subordinata, circa le omesse verbalizzazioni relative allo svolgimento di talune sedute in via riservata e in particolare in ordine alle cautele asseritamente non adottate riguardo alla conservazione e all'integrità dei plichi contenenti le offerte.

Sul punto la Sezione ritiene invero di uniformarsi all'orientamento già espresso con le richiamate sentenze n. 145 e 6235/2013, secondo le quali da una parte non è sufficiente la mera astratta lamentela volta a censurare la omessa o insufficiente esplicitazione delle specifiche cautele adottate in merito alla conservazione delle buste contenenti i documenti di gara, dall'altra si evidenzi in ogni caso che dai verbali di gara e dalle risultanze dell'Amministrazione risulti comunque essere stata garantita la sicurezza in ogni fase dei plichi, a prescindere dalla annotazione più o meno rigorosa o carente circa le modalità conservative.

A meno che vengano individuati e segnalati concreti elementi, dati, indizi, circostanze che abbiano pregiudicato o compromesso quella sicurezza e quindi invalidino le operazioni di gara, comunque restando sempre nella potestà di chi vi abbia interesse l'attivazione di iniziative volte a provare oggettive manipolazioni dei plichi e dei documenti.

Va notato che il D.Lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti), benché non avaro di disposizioni puntuali e minuziose, nulla dispone esplicitamente riguardo sia alle modalità di conservazione della documentazione che alla

verbalizzazione di tali modalità.

Si deve pertanto ritenere che la mancanza o la sommarietà delle annotazioni a verbale, e/o la discutibile idoneità delle modalità di conservazione concretamente adottate, non costituiscono di per sé vizio invalidante delle operazioni, e di riflesso dell'intera gara.

Quanto alla fattispecie all'esame, come peraltro già rilevato chiaramente dal T.A.R., la lettura dei verbali evidenzia che sono state specificate, all'inizio e alla fine delle operazioni, per la gran parte delle sedute i puntuali accorgimenti posti in essere ai fini suddetti, e non sono emersi elementi per dubitare che quegli accorgimenti non siano stati osservati per cinque sedute intermedie tenute in via riservata per la valutazione delle offerte tecniche e che anzi, data la natura delle sedute e salvo prova contraria, sia stato invece assicurato il *continuum* di quelle cautele, come già verbalizzato nella prima seduta riservata del 5 luglio 2012 e confermato anche dall'Amministrazione.

D'altra parte l'appellante, interessato alla riedizione della gara o meglio all'aggiudicazione del servizio, al di là della astratta censura non ha avanzato dubbi o indicazioni concrete su possibili manomissioni delle offerte e della sua in particolare. Il T.A.R. peraltro rammenta il verbale del 29 maggio 2012 relativo alla sigillatura, all'integrità e alla apertura dei plichi e quindi delle buste A e B (contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche), presenti i rappresentanti delle imprese, compresa la ricorrente, che non hanno sollevato rilievi di sorta.

Né inficia la legittimità del verbale e dei lavori, come affermato sempre dai giudici di prime cure, la mancata indicazione dell'ora di chiusura delle operazioni, e in ogni caso il verbale del 1° ottobre 2012 dà atto proprio,

senza contestazioni, della verifica effettuata per tutte le offerte in ordine alla corrispondenza dell'importo annuo con l'importo complessivo della durata contrattuale.

6. Ne consegue che l'appello va respinto con la conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado da liquidarsi in € 2000,00 (duemila), oltre agli accessori di legge, a favore di ognuna delle due controparti costituite (Azienda ospedaliera universitaria Sassari e cooperativa sociale Seriana 2000).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)